

Sede Nazionale

Il C.S.N. Centro Studi Nazionale

CIRCOLARE CSN

Con la pubblicazione del **Decreto Legge 17 marzo 2020**, contenente misure di sostegno economico in relazione all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**. Qui di seguito viene riportato un elenco degli ammortizzatori sociali validi per gli studi di amministrazione e immobiliari, nonché per i dipendenti dai condomini. Si fa presente che il testo potrà essere modificato in sede di conversione in Legge.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): la CIG in deroga è prevista per i datori di lavoro che NON rientrano nel campo di applicazione della CIGO o del FIS ovvero per le attività che occupano **MENO** di **SEI** lavoratori, dipendenti del condominio compresi.

Le suddette attività sono **escluse**:

- dall'obbligo di sottoscrivere l'accordo sindacale i datori di lavoro. La CIG D verrà riconosciuta a tutti i dipendenti per un massimo di nove settimane, anche con effetto retroattivo;
- il datore di lavoro non è tenuto ad anticipare l'indennità che verrà corrisposta ai lavoratori direttamente dall'INPS;
- dovranno inoltrare una richiesta **PREVENTIVA** nel sito della regione di appartenenza (e quest'ultima, una volta approvata la richiesta, la inoltrerà all'INPS che provvederà a pagare **DIRETTAMENTE** il dipendente).

Fondo Integrativo Salariale (Assegno di solidarietà): questa tipologia di ammortizzatore sociale si rivolge ai datori di lavoro che occupano mediamente da sei a quindici dipendenti. In questo caso è prevista obbligatoriamente:

- la consultazione e l'accordo con le Organizzazioni Sindacali, quest'ultimo da sottoscrivere in modalità telematica entro tre giorni dalla data della richiesta.

Il datore di lavoro

- non è tenuto ad anticipare l'assegno di solidarietà che verrà corrisposto ai lavoratori direttamente dall'INPS;

N.B.

In entrambi i casi questi ammortizzatori sociali verranno riconosciuti a tutti i dipendenti per un massimo di nove settimane, anche con effetto retroattivo dal 23 febbraio 2020.

Per i dipendenti che percepiranno sia la CIG D che l'Assegno di solidarietà (FIS) è previsto un importo pari all'80% della retribuzione, compresi i ratei di mensilità aggiuntiva, senza superare però i massimali imposti.

Congedo lavoratori genitori: i genitori lavoratori dipendenti, con figli di età:

Sede Nazionale

Il C.S.N. Centro Studi Nazionale

- inferiore ai 12 anni, hanno diritto ad usufruire di uno specifico congedo della durata massima di 15 giorni. La misura dell'indennità è pari al 50% della retribuzione.
- compresa tra i 12 ed i 16 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di alcuna indennità e senza copertura previdenziale, sempre che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato.

N.B.

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente** ad un solo genitore ed è condizionata al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato.

In alternativa, al congedo parentale, di cui sopra è possibile fare richiesta di voucher baby-sitter, del valore di € 600, da utilizzare tramite il libretto famiglia.

Permessi ex Legge 104/1992: Per coloro che prestano l'assistenza di famigliari disabili è aumentato di 12 giorni complessivi, da utilizzare nei mesi di marzo e aprile 2020, oltre ai 3 giorni mensili già spettanti. Pertanto il numero di giorni di permesso retribuito (a carico dell'INPS) per l'assistenza di famigliari disabili è aumentato di 12 giorni complessivi, da utilizzare nei mesi di marzo e aprile 2020, oltre ai 3 giorni mensili già spettanti.

Conseguentemente, ai lavoratori che hanno diritto ai benefici di cui alla Legge 104/1992, spetteranno complessivamente, per i mesi di marzo e aprile 2020, 15 (12+3+ 3 per marzo ed aprile) giorni di permessi retribuiti.

Premio ai lavoratori: ai dipendenti con un reddito complessivo, nell'anno 2019, inferiore a 40.000 euro spetterà un premio di 100 euro nette, per il mese di marzo 2020, a condizione che abbiano prestato l'attività lavorativa nella propria sede di lavoro, da corrispondere a partire dalla retribuzione di aprile.

N.B.

La somma è da rapportarsi al numero dei giorni di lavoro svolti effettivamente in sede e non concorre alla formazione del reddito. I datori di lavoro compenseranno il premio con il Modello F24.

Trattamento economico dei residenti in zona interdetta: chi si trova bloccato all'interno di una zona interdetta, e non può uscire per recarsi sul luogo di lavoro, viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico.

Sede Nazionale

Il C.S.N. Centro Studi Nazionale

Trattamento economico della quarantena: il periodo di quarantena viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. Nel certificato medico, il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Ricoverati in Ospedale ed in quarantena per COVID-19 Per i dipendenti del settore che fanno riferimento al CCLN ANACI-SACI e che a sua volta sono in regola con il versamento del contributo ENBIF e che sono ricoverati in Ospedale, in quanto hanno contratto il Virus COVID-19, possono usufruire di un contributo “una tantum” di € 500,00 .

N.B.

Sono fatti salvi i certificati di malattia COVID-19 già trasmessi senza l’indicazione degli estremi del provvedimento.

Divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo: a decorrere dal 17 marzo 2020, l’avvio di procedure di licenziamento collettivo ed i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ad esempio per motivi economici e di riorganizzazione dello studio oppure della Società) sono preclusi per un periodo di 60 giorni.

Indennità lavoratori autonomi per i:

- liberi professionisti titolari di partita IVA non iscritti ad altra cassa;
- lavoratori autonomi (iscritti alla gestione commercianti)
- Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

verrà riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.

N.B. La domanda dovrà essere presentata direttamente tramite il sito INPS.

IMPORTANTE

Per le imprese e per i liberi professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nell’anno 2019 sono sospesi i versamenti con scadenza nel mese di marzo 2020.

Gli importi sospesi dovranno essere versati entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o con rateazione in numero massimo di 5 rate a decorrere dal mese di maggio 2020.

23 marzo 2020